



Corso di Lezioni di
Diritto Tributario

**LE OPERAZIONI
STRAORDINARIE**

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Economia
a.a. 2017-2018

La cessione d'azienda

1. Nozione: art. 2555 cod. civ.

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

2. *Regola generale*: art. 86 comma 2 t.u.i.r.

La cessione d'azienda a titolo oneroso, compreso il valore di avviamento, costituisce realizzo di plusvalenza.

3. *Eccezione*: art. 58 comma 1 t.u.i.r.

Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione d'azienda

1.art. 86 comma 4 t.u.ir.

Se l'azienda è posseduta da almeno 3 anni, la plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio del realizzo ovvero – previa opzione in dichiarazione – in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, non oltre il quarto.

2.art. 17 comma 1 lettera g) t.u.i.r.

Se il cedente è un imprenditore individuale e l'azienda è posseduta da più di 5 anni, la plusvalenza realizzata può – su opzione del contribuente – essere assoggettata a tassazione separata.

NB: in tal caso è da escludersi la rateizzazione della plusvalenza di cui all'art. 86, comma 4 t.u.i.r..

Il conferimento d'azienda

1. art. 176 comma 1 t.u.i.r.

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare dal prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. art. 176 comma 2 t.u.ir.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.



L'operazione è NEUTRALE. Non c'è realizzo di plusvalenze; esse restano allo stato latente e si verifica una continuità dei valori fiscali.

Il conferimento d'azienda - segue

Infatti:

1. il valore fiscale dell'azienda conferita si trasferisce alla partecipazione sociale ricevuta dalla conferente;
2. il valore fiscale dell'azienda conferita transita dal conferente al conferitario.

NB: la continuità dei valori fiscali non implica continuità dei valori contabili. Nell'ipotesi di divergenza, è necessaria l'allegazione alla dichiarazione dei redditi di un prospetto destinato alla riconciliazione dei valori contabili con i valori fiscali.

Il conferimento d'azienda - segue

1.art. 176 comma 3 t.u.i.r.

Non integra un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 (ora art. 10-bis, legge n. 212 del 2000) il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione sociale ricevuta al fine di usufruire del regime di PEX (*participation exemption*).

La norma in oggetto consente la trasformazione delle plusvalenze relative alle aziende, pienamente imponibili, in plusvalenze su partecipazioni, in tutto o in parte esenti. In tal modo si equipara la posizione dei soggetti che gestiscono l'azienda tramite società, i quali hanno la scelta tra la cessione dell'azienda e quella delle partecipazioni, alla posizione dei soggetti che gestiscono l'azienda direttamente, che detta scelta non hanno.

Il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento

1.art. 175 comma 1 TUIR


Nei conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di controllo o di collegamento ex art. 2359 cod. civ., effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, il valore di realizzo delle partecipazioni – da utilizzare ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza da parte dell'impresa conferente – è da identificare nel maggiore tra:

- 2.il valore contabile al quale risulta iscritta presso la conferente la partecipazione ricevuta;
- 3.il valore contabile al quale risulta iscritta presso la conferitaria la partecipazione conferita.

L'operazione  **REALIZZATIVA**

fatta salva l'applicazione del regime PEX

Il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento - segue



Se entrambi i citati valori contabili sono allineati al valore fiscale della partecipazione oggetto di conferimento, allora il conferimento – pur costituendo un fenomeno realizzativo – non genera in concreto nessuna plusvalenza.

Viceversa, la plusvalenza viene generata qualora uno dei due citati valori contabili si discosti dal valore fiscale della partecipazione oggetto di conferimento.

La permuta di partecipazioni di controllo o di collegamento

1. art. 177 comma 1 t.u.i.r.

La permuta mediante la quale una società di capitali (o un ente commerciale) acquista o rafforza il controllo di un'altra società di capitali (o di un ente commerciale) attribuendo ai soci di quest'ultima azione proprie NON comporta l'emersione di elementi reddituali (in capo alle parti del negozio) a condizione che:

2. il valore fiscale delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio come contropartita.

L'eventuale conguaglio in denaro in denaro concorre a formare il reddito d'impresa di chi lo consegue, salva l'applicazione del regime PEX (*participation exemption*).



**L'operazione è REALIZZATIVA, ma
se si rispettano le predette condizioni,
non genera in concreto nessuna plusvalenza.**

Il conferimento per società acquisire o rafforzare il controllo di una società

1. art. 177 comma 2 t.u.i.r.

In relazione ai conferimenti mediante i quali la società conferitaria acquista o rafforza il controllo di una società partecipata, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (anche non imprenditore) il valore di realizzo della partecipazione conferita coincide con l'ammontare dell'aumento del patrimonio netto della conferitaria, quale causato dal conferimento.



L'operazione è REALIZZATIVA

La fusione

1. Art. 172 comma 1 t.u.i.r.

La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Art. 172 comma 3 t.u.i.r.

Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa.

Nel patrimonio dei soci le partecipazioni nella società risultante dalla fusione prendono il posto delle partecipazioni nell'incorporata, ereditandone il valore fiscale, l'anzianità ed ogni altro attributo eventualmente rilevante ai fini dell'applicazione della normativa tributaria.



L'operazione è NEUTRALE

Avanzi e disavanzi di fusione

1. art. 172 comma 2 t.u.i.r.

Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo da concambio ovvero dell'avanzo o disavanzo da annullamento.

Avanzo o disavanzo da concambio = differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata e la misura dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante effettuato a servizio dell'operazione.

L'avanzo o il disavanzo da concambio sono configurabili soltanto rispetto a quelle fusioni in cui la società incorporante non partecipi integralmente del capitale sociale dell'incorporata.

In tal caso i soci della società incorporata entrano a far parte della compagnie sociale dell'incorporante; essi ricevono – in luogo delle azioni della società incorporata da essi possedute (che vengono annullate) – le azioni della società incorporante (che a tal scopo provvede ad aumentare il proprio capitale sociale), sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione.

Avanzi e disavanzi di fusione - segue

Avanzo o disavanzo da annullamento = differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata e il valore contabile della partecipazione nell'incorporata nel bilancio dell'incorporante.

L'avanzo o il disavanzo da annullamento sono configurabili soltanto rispetto a quelle fusioni in cui la società incorporante partecipi integralmente del capitale sociale dell'incorporata. In tal caso la fusione comporta l'annullamento della partecipazione dell'incorporante rispetto all'incorporata; in luogo della partecipazione viene iscritto in bilancio il patrimonio (attività e passività) della società incorporata.

Avanzi e disavanzi di fusione - segue

Si ha **avanzo** se la differenza di cui sopra è positiva;

ad esempio:

1. avanzo da concambio:

patrimonio della società incorporata o fusa 500;

aumento di capitale 400;

avanzo = 100

2. avanzo da annullamento:

patrimonio della società incorporata 500;

valore della partecipazione annullata 400;

avanzo = 100

Avanzi e disavanzi di fusione - segue

Si ha **disavanzo** se la differenza di cui sopra è negativa;
ad esempio:

1. disavanzo da concambio:

patrimonio della società incorporata o fusa 400;

aumento di capitale 500;

disavanzo = -100

2. disavanzo da annullamento:

patrimonio della società incorporata 400;

valore della partecipazione annullata 500;

disavanzo = -100

Le riserve in sospensione d'imposta a seguito di fusione

Si tratta di particolari incrementi di ricchezza, tassativamente previsti dal legislatore tributario, rispetto ai quali la pretesa fiscale risulta “sospesa” fino al verificarsi di particolari “fatti” considerati dalla legge estintivi del regime sospensivo (ad es., distribuzione ai soci).

Sono accese nel patrimonio netto al fine di rimandare il concorso alla formazione del reddito d'impresa di determinati componenti positivi (mediante variazione in diminuzione del risultato del conto economico) o di anticipare il concorso alla formazione del reddito d'impresa di determinati componenti negativi (mediante variazione in diminuzione del risultato del conto economico).

Il riporto delle perdite pregresse a seguito di fusione

1.art. 172 comma 7 t.u.i.r.

Tra le situazioni soggettive che vengono acquisite dalla società incorporante vi è il diritto al riporto delle perdite subite dalla società incorporata (oltre ovviamente alle perdite proprie). Il legislatore limita tuttavia tale diritto per scopi antielusivi, ossia per arginare il fenomeno di fusioni, non attuate per fini economico-produttivi, ma al solo scopo di permettere all'incorporante di utilizzare le perdite dell'incorporata antecedenti alla fusione.

Disposizioni analoghe si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ex art. 96 t.u.i.r. e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica ACE.

E' ammesso l'interpello *disapplicativo*

Il riporto delle perdite pregresse a seguito di fusione - segue

L'art. 172 comma 7 t.u.i.r. prevede due distinte, ma concatenate, restrizioni al riporto delle perdite (degli interessi passivi indeducibili e dell'eccedenza ACE): l'una sull'*an*, l'altra sul *quantum*:

1. Limite relativo all'*AN*

Affinché il diritto al riporto delle perdite sia consentito in capo all'incorporante, è necessario che dal conto economico della società incorporata (e in perdita) – nell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata – risulti un ammontare di ricevi da attività caratteristica e costi di lavoro dipendente superiore al 40% di quello risultante dalla media dei due esercizi precedenti.

Tale previsione mira ad impedire l'incorporazione di società inattive. In un'ottica antielusiva, la risoluzione 10 aprile 2008, n. 143 e la risoluzione 24 ottobre 2006, n. 116, chiariscono che: *"I requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata. La stessa disposizione, infatti, verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell'arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio precedente alla fusione e la deliberazione dell'operazione medesima"*.

2. Limite relativo al *QUANTUM*

Le perdite (e gli interessi passivi indeducibili) delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio.

Il riporto delle perdite pregresse a seguito di fusione - segue

Esiste infine un ulteriore limite quantitativo, che opera con specifico riferimento alle fusioni con annullamento; in particolare con riferimento al caso della società incorporante che abbia svalutato la partecipazione della società incorporata nel periodo intercorrente tra la chiusura dell'esercizio in perdita e l'atto di fusione.

In tal caso l'art. 172 comma 7 t.u.i.r. vieta il riporto delle perdite fino a concorrenza dell'importo della svalutazione operata dall'incorporante.

Ratio della norma è quella di evitare all'incorporante di portare in diminuzione dai propri redditi post-fusione perdite che possono ritenersi già utilizzate, avendo acquisito rilevanza ai fini reddituali attraverso una svalutazione della partecipazione nella società in perdita.

Il riporto delle perdite pregresse a seguito di fusione - segue

Le perdite ricevute a seguito della fusione saranno riportabili secondo la disciplina di cui all'art. 84 t.u.i.r..

2.La norma in questione è stata modificata dall'art. 23, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ("Manovra estiva 2011"): è stato eliminato il limite temporale di cinque periodi di imposta ed è stato introdotto un limite quantitativo, per cui il riporto delle perdite fiscali è ora previsto nei limiti dell'80% del reddito prodotto in ogni periodo di imposta. Le perdite relative ai primi tre esercizi restano invece illimitatamente riportabili (purché riferite ad una nuova attività).

La decorrenza della fusione

1.art. 172 comma 9 t.u.i.r.

Gli effetti fiscali della fusione coincidono temporalmente con quelli civilistici, ma l'atto di fusione può prevedere che la fusione sia retroattiva ai fini fiscali, risalendo al momento in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporata o, se più prossima, alla data in cui si è chiuso l'esercizio dell'incorporante.

La retrodatazione degli effetti della fusione ha finalità di semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali connessi all'operazione, perché essa impedisce che assuma valore di autonomo periodo d'imposta, per l'incorporata, l'intervallo di tempo che va dall'inizio del periodo d'imposta in cui avviene la fusione, alla data in cui ha effetto, ai fini civilistici, l'atto di fusione.

Attraverso la clausola di retrodatazione è quindi possibile ristabilire la consueta simmetria tra periodi d'imposta ed esercizi sociali.

La decorrenza della fusione - segue

La clausola di retrodatazione opera dal momento in cui la fusione esplica la generalità dei suoi effetti ai fini civilistici, conferendo rilevanza tributaria – dopo la fusione – ai redditi prodotti dall'incorporata prima della fusione.

Sino al momento in cui si realizza la fusione, ciascuna società è pertanto obbligata a tenere le proprie scritture contabili, nonché ad osservare tutti gli adempimenti formali e sostanziali prescritti dalla normativa tributaria.

La pattuizione relativa alla data a partire dalla quale la fusione produce i suoi effetti in ambito tributario opera alla condizione che essa sia riportata nell'atto di fusione.

Essa incontra un'unica restrizione esplicita: l'intangibilità dei risultati reddituali di periodi d'imposta già conclusi. La data fissata in via convenzionale non può essere anteriore a quella di chiusura dell'ultimo esercizio dell'incorporata o dell'incorporante.

La scissione

La disciplina relativa alla scissione di società è modellata in larga misura su quella predisposta per la fusione.

1. art. 173 comma 1 t.u.i.r.

La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. art. 173 comma 3 t.u.i.r.

Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa. Nel patrimonio dei soci le partecipazioni nella società beneficiaria prendono il posto delle partecipazioni nella scissa, ereditandone il valore fiscale, l'anzianità ed ogni altro attributo eventualmente rilevante ai fini dell'applicazione della normativa tributaria.

- Ris. 26 maggio 2015, n. 52/E: *"con riferimento a ciascun socio, la suddivisione del valore fiscale riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella stessa società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate (che coinciderà con il valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell'operazione di scissione stessa, salve le ipotesi di concambio sperequato)".*

L'operazione è NEUTRALE

La scissione - segue

1.art. 173 comma 2 t.u.i.r.

Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote.

2.art. 173 comma 4 t.u.i.r.

Dalla data in cui la scissione ha effetto (ai fini civilistici) le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

La scissione - segue

1.art. 173 comma 12 t.u.i.r.

Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

2.art. 173 comma 13 t.u.i.r.

I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

Le riserve in sospensione d'imposta a seguito di scissione

1.art. 173 comma 9 t.u.i.r.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto della scissa che sono state trasferite. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza.

Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Se la scissione è parziale e l'elemento patrimoniale non viene assegnato alla beneficiaria, allora la riserva deve essere integralmente conservata nel bilancio della scissa.

Il riporto delle perdite pregresse a seguito di scissione

1.art. 173 comma 10 t.u.i.r.

Le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e l'eccedenza di ACE vanno suddivise tra le società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto della scissa che sono state trasferite. In caso di scissione parziale, le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e l'eccedenza di ACE della società scissa si riducono in corrispondenza.

L'utilizzo da parte della scissa della quota di perdite che le compete (considerata la quota di patrimonio conservata) non è sottoposto ad alcuna disciplina speciale, giacché non sussistono per la scissa quelle esigenze antielusive che ricorrono invece nel caso di fusione.

Per converso, l'impiego da parte delle beneficiarie delle perdite ad esse transitate, come delle perdite proprie, viene assoggettato dall'art. 173 comma 10 t.u.i.r. ai medesimi limiti che incontra l'incorporante nello sfruttamento delle perdite pregresse delle società partecipanti alla fusione.

La decorrenza della scissione

1.art. 173 comma 11 t.u.i.r.

Gli effetti fiscali della scissione coincidono temporalmente con quelli civilistici.

L'atto di scissione può tuttavia prevedere che l'operazione sia retroattiva ai fini fiscali, risalendo al momento in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società scissa.

La retrodatazione degli effetti della scissione ha finalità di semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali connessi all'operazione, perché essa impedisce che assuma valore di autonomo periodo d'imposta, per la scissa, l'intervallo di tempo che va dall'inizio del periodo d'imposta in cui avviene la scissione, alla data in cui ha effetto, ai fini civilistici, l'atto di scissione.

Attraverso la retrodatazione contabile è quindi possibile ristabilire la consueta simmetria tra periodi d'imposta ed esercizi sociali.

NB: la retrodatazione contabile opera:

- 1.solo rispetto ai casi di scissione totale;
- 2.solo se vi è coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle società beneficiarie;
- 3.garantendo l'intangibilità dei risultati reddituali di periodi d'imposta già conclusi.

Operazioni straordinarie e affrancamento

In alternativa al regime di neutralità, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di «affrancare» fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali. (art. 176, comma 2-*ter* t.u.i.r.; art. 15, d.l. 185/2008).

Sono previste varie forme di rivalutazione che possono avere oggetti tra loro sovrapponibili così da consentire al contribuente l'utilizzo di quella maggiormente conveniente nel caso concreto.

Operazioni straordinarie e affrancamento

1. L'affrancamento delle attività immateriali era in origine consentito solo se le stesse fossero iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie.
1. Ci sono tuttavia operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l'attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato (come nel caso delle *holding*) in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo. I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.
2. Al fine di rendere possibile l'affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società (in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni) l'art. 23, commi da 12 a 15, d.l. n. 98/2011 ha esteso la facoltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle **partecipazioni di controllo** iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Tale previsione è stata resa stabilmente efficace dalla L. 147/2013.

Operazioni straordinarie e affrancamento

Possono essere affrancate:

1. le immobilizzazioni materiali ed immateriali, per categorie omogenee, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva progressiva (dal 12% al 16%) prevista dal comma 2-ter dell'art. 176 t.u.i.r.;
2. i maggiori valori relativi ad avviamento, marchi e altre attività immateriali, per beni singoli, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% (art. 15, d.l. 185/08);
3. i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% (art. 15, d.l. 185/08; art. 23, d.l. 98/11; L. 147/2013);
4. i maggiori valori relativi ad attività diverse dalle precedenti quali l'attivo circolante e le attività finanziarie, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 20%, nel caso di crediti, o pari all'aliquota ordinaria, negli altri casi (art. 15, d.l. 185/08), purché per categorie di attività.

Operazioni straordinarie e affrancamento

Quanto agli effetti:

1. nel caso *sub 1*), i maggiori valori si considerano riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione - il contribuente decade dai vantaggi dell'affrancamento se i beni sono alienati entro il quarto anno successivo all'opzione;
2. nel caso *sub 2*), i maggiori valori si considerano riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, in misura non superiore ad un quinto, a partire dal periodo di imposta successivo a quello del versamento nei limiti di quanto risulta dal CE (per talune voci, anche indipendentemente dall'imputazione a CE) - il contribuente decade dai vantaggi dell'affrancamento se i beni sono alienati entro il quarto anno successivo all'opzione;
3. nel caso *sub 3*), i maggiori valori si considerano riconosciuti a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento del quale è esercitata l'opzione - l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa, ma è riconosciuto, ai fini dell'ammortamento, in misura non superiore ad un quinto, a partire dal periodo di imposta successivo a quello del versamento nei limiti di quanto risulta dal CE - il contribuente decade dai vantaggi dell'affrancamento se i beni (partecipazioni o beni rivalutati) sono alienati entro il quarto anno successivo all'opzione;
4. nel caso *sub 4*), i maggiori valori si considerano riconosciuti a partire dal periodo di imposta successivo a quello del pagamento del quale è esercitata l'opzione – non opera la causa di decadenza in caso di realizzo anteriore al quarto anno.

Operazioni straordinarie e affrancamento

La l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), modificando l'art. 15 del d.l. 185/08, ha esteso l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie, anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Viene così ampliato l'ambito applicativo delle norme che consentono di “affrancare” tali valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16%.